

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 30/04/2026

FATTO

1) Con ricorso in data 15.11.2025 il ricorrente allega di essere beneficiario di n. 5 Buoni Fruttiferi Postali (BFP) come da copie versate in atti, di cui n. 1 appartenente alla serie "BA" (sottoscritto il 29.4.1998) e gli ulteriori n. 4 appartenenti alle serie dedicate ai "minori di età" M68, M20, M55 e M31 (e sottoscritti in data 18.02.2012, 09.02.2008, 07.01.2011 e 10.01.2009), pertanto questi ultimi quattro emessi tutti in data successiva all'emanazione del D.M. 19.12.2000, e che i buoni in questione non avrebbero riportato alcuna scadenza, né alcuna condizione a termine oggetto di modifica dei rendimenti.

Contesta al riguardo il ricorrente che per effetto della relativa emissione si determina un legittimo affidamento in capo al cliente in ordine alla scadenza dei buoni in questione e di conseguenza per il cliente si debbono applicare le condizioni riportate nel titolo in questione.

Conclude pertanto il ricorrente chiedendo il rimborso delle somme dei BFP in questione, come da richiesta alla resistente in data 15.9.2025, ma quest'ultima negativamente riscontrata in data 18.9.2025 opponendo l'asserita intervenuta prescrizione dei relativi diritti, oltre interessi legali dalle scadenze sino all'effettivo soddisfo, oltre ad euro 1.000,00 per le spese legali.

2) Con proprie controdeduzioni, la resistente ha confermato innanzitutto che i buoni oggetto del ricorso sono n. 5 Buoni Fruttiferi Postali, dei quali uno appartenente alla Serie a termine "BA" e quattro della tipologia a termine dedicata a minori, appartenenti alla serie "M68", "M20", "M55", "M31", che sono stati sottoscritti nelle seguenti date: 1) data emissione 29/04/1998 serie "BA" n. ***12; 2) data emissione 18/02/2012 serie "M68", data scadenza 23/05/2015 n. ***56; 3) data emissione 09/02/2008

serie "M20", data scadenza 23/05/2015 n. ***14; 4) data emissione 07/01/2011 serie "M55", data scadenza 23/05/2015 n. ***52; 5) data emissione 10/01/2009 serie "M31", data scadenza 23/05/2015 n. ***94.

Ciò posto, la resistente eccepisce in via preliminare che il ricorso in esame sarebbe irricevibile, in quanto la controversia oggetto dello stesso riguarda la prescrizione dei BFP in questione e quindi attiene ad allegati vizi genetici del relativo negozio, sicché la stessa esulerebbe dalla competenza temporale di questo Arbitro, ed inoltre che il ricorso sarebbe anche inammissibile in quanto non rientrante nella relativa competenza per materia essendo i titoli oggetto del ricorso in parola mezzi della raccolta del risparmio interamente disciplinata da norme di carattere speciale.

Quanto al merito della controversia, la resistente obietta essenzialmente che la disciplina applicabile ai BFP in questione, in quanto meri titoli di legittimazione, si formerebbe sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, ed osserva poi *ex adverso* che: a) i BFP appartenenti alla serie BA possono essere rimborsati alla scadenza, fissata al termine massimo del 14° anno dall'emissione; b) i buoni appartenenti alle serie M scadono alla data del compimento del 18° anno del minore relativo intestatario; questi ultimi alla scadenza sono liquidati in linea capitale e interessi; c) il diritto al rimborso si prescrive, in ogni caso, entro 10 anni dalla scadenza; d) i diritti di cui al BFP della serie "BA" in quanto emesso in data 29.04.1998 si sarebbero prescritti il 30.04.2022; e) i quattro BFP della serie "M" sarebbero tutti venuti a scadenza in data 23.05.2015, al raggiungimento della maggiore età del relativo titolare, sicché i relativi diritti si sarebbero prescritti il 24.05.2025.

Obietta pertanto la resistente che alla luce di tali dati non può configurarsi l'insorgere di alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente circa l'imprescrittibilità del diritto al rimborso dei BFP in questione e che il rimborso di tutti questi BFP è stato inoltre richiesto tardivamente, ossia in data successiva allo spirare del termine decennale di prescrizione dei diritti dei BFP stessi, considerato che la prima richiesta formale in merito è stata effettuata dal ricorrente solo in data 15.9.2025, sicché il diniego opposto dalla resistente al rimborso dei BFP in esame sarebbe stato pienamente legittimo.

Al riguardo la resistente specifica che non costa evidenza di eventuali altre richieste scritte o orali di rimborso dei BFP in questione presentate prima della data del 15.9.2025 e che il ricorrente non ha prodotto in copia né allegato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione in data antecedente a quella sopra indicata di intervenuta maturazione della prescrizione dei diritti dei BFP in questione.

Conclude quindi la resistente chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulterebbe sottoposta la materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dai titoli in questione.

DIRITTO

1) La controversia oggetto del ricorso in esame attiene all'accertamento del diritto di parte ricorrente al rimborso di n. 5 BFP a termine (oltre agli interessi legali sino al soddisfo e alle spese legali per Euro 1.000,00), di cui uno appartenente alla serie "BA" e gli altri quattro appartenenti ciascuno alle serie dedicate a minori "M68", "M20", "M55" e "M31", che sono sottoscritti in date diverse, rispettivamente negli anni 1998, 2012, 2008, 2011 e 2009, a fronte del rifiuto opposto dalla resistente alla richiesta di rimborso dei BFP stessi, formulata per la prima volta per iscritto con reclamo formale del 15.9.2025, in ragione dell'eccepita intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dai BFP medesimi.

2) Al riguardo, il Collegio ritiene innanzitutto che sussista la propria competenza temporale riguardo alla controversia relativa al negato rimborso dei BFP in questione, benché alcuni siano stati emessi prima del 1° gennaio 2009, ciò in quanto secondo il Collegio in relazione alle domande di accertamento dell'esigibilità di un diritto di credito non rileva, anche ai fini della competenza di questo Arbitro, la data di emissione o di scadenza dei titoli in esame, bensì la data successiva in cui il rimborso dei titoli stessi è stato rifiutato (in tal senso cfr. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 4656/2022), nel caso in esame risalente a settembre 2025. La specifica eccezione formulata sul punto dalla resistente è pertanto respinta.

3) Anche per quanto riguarda l'eccezione d'incompetenza per materia di questo Arbitro, pure formulata dalla resistente essenzialmente sulla base della considerazione che i BFP in questione siano da qualificare come "prodotti finanziari" soggetti integralmente a norme speciali e non a quelle sulla trasparenza bancaria di cui al Titolo VI del TUB, il Collegio ritiene che questa debba essere parimenti respinta, in conformità agli ormai noti principi di diritto elaborati in materia dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021). E' stato infatti al riguardo chiarito che «[r]accordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BFP la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento» (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

4) Ciò determinato in ordine alle suddette questioni preliminari, dagli elementi acquisiti nell'ambito della sommaria istruttoria esperibile dinanzi a questo Arbitro, è dato rilevare che l'emissione dei cinque BFP in questione sia avvenuta, come pure incontestato tra le parti, il 29.04.1998 per quanto riguarda il BFP della serie "BA" n. ***12, il 18.02.2012 per quanto riguarda il BFP della serie "M68" n. ***56, il 09.02.2008 per quanto riguarda il BFP della serie "M20" n. ***14, il 07.01.2011 per quanto riguarda il BFP della serie "M55" n. ***52 e il 10.01.2009 per quanto riguarda il BFP della serie "M31" n. ***94, come ricavabile dalle indicazioni pure apposte sui medesimi BFP.

5) Dalle informazioni stampate sul fronte e sul retro dei titoli in esame risulta altresì che gli stessi recano il relativo numero progressivo e quelli dedicati ai minori anche la specifica data di scadenza (corrispondente a quella del compimento dei 18 anni da parte del relativo intestatario). Risultano invece sui BFP in questione solo alcune sommarie indicazioni circa le caratteristiche dell'investimento e sulle relative condizioni, con conseguente loro determinazione con la dovuta precisione, chiarezza e completezza solo *per relationem*, mediante rinvio ad altri atti e documenti (i.e. Decreti ministeriali e relativo Foglio Informativo Analitico).

6) In particolare, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, anche qualora non dovesse essere stata chiaramente apposta sui BFP in esame l'indicazione della relativa serie di appartenenza, ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione dei BFP stessi, che nel caso in esame risultano in effetti emessi in parte nel periodo di collocamento della serie "BA" e in parte in quello delle varie serie "M68", "M20", "M55" e "M31" dedicate a minori di 18 anni.

7) Ciò posto, per quanto riguarda la corretta individuazione dei termini di rendimento e di prescrizione dei BFP in esame, il Collegio ha presente anzitutto che: a) relativamente al BFP della serie "BA" il D.M. 24.12.1997 ha stabilito che i BFP della serie "BA" hanno "durata di nove o quattordici anni e, alla scadenza, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, al 50% o al 100% del capitale sottoscritto": b) i BFP delle serie "M68", "M20", "M55" e "M31" scadono il giorno del compimento degli anni 18 da parte del relativo titolare, quindi nel caso in esame in data 23.05.2015, come pure stampigliato sul fronte dei BFP in questione.

8) Rileva inoltre il Collegio che l'art. 8 del D.M. Tesoro 19/12/2000 ha stabilito che "i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi" e la norma transitoria di cui all'art. 10, co. 2 del medesimo D.M. ha esteso tale disposizione anche ai titoli emessi e non ancora prescritti alla data di entrata in vigore del D.M. stesso. Risulta inoltre che con riferimento ai BFP emessi fino alla serie "AA1", ai sensi dell'art. 3 del D.M. Economia e Finanze del 5.12.2003 recante "Attuazione del decreto legge n. 269 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni", la disciplina dei BFP è equiparata a quella dei titoli di Stato e che l'art. 23 del D.P.R. 30.12.2003, n. 398 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico") dispone che "[p]er i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile".

9) Ciò premesso, quanto alle corrette modalità di computo dei termini di prescrizione dei diritti attribuiti anche dai BFP qui in esame, ad avviso di questo Collegio deve applicarsi il principio di diritto secondo cui alle serie dei BFP come quelli in esame "già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo" (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6196/2024); sicché il *dies a quo* del relativo termine di prescrizione corrisponde al giorno e al mese in cui è avvenuta la loro emissione ma dell'anno in cui i BFP stessi giungono a scadenza (in senso conforme cfr. Cassazione, sentenze n. 19243 del 7/7/2023 e n. 23006 del 28/7/2023).

10) Ciò posto, considerato dunque che in base agli elementi istruttori acquisiti il rimborso di tutti i BFP in esame risulta essere stato richiesto in forma scritta per la prima volta col reclamo formale del 15.9.2025, senza che siano stati comprovati atti interruttivi della prescrizione in pendenza del relativo termine, ne consegue secondo il Collegio che a tale data i diritti dei beneficiari dei BFP medesimi erano ormai già prescritti a favore del relativo emittente.

11) Ad avviso del Collegio risulta infatti specificamente che il BFP della serie "BA" è stato sottoscritto in data 29.04.1998, sicché lo stesso è scaduto in data 29.04.2012 e la prescrizione dei relativi diritti è quindi maturata il 30.04.2022; i BFP delle serie "M" dedicati ai minori sono invece tutti scaduti alla data

23.05.2015 di raggiungimento della maggiore età da parte del relativo beneficiario (a prescindere quindi dalle diverse date di loro sottoscrizione) e la prescrizione dei relativi diritti è maturata quindi in data 23.05.2025 per ciascuno di tali BFP.

12) Ciò accertato e deciso relativamente alla domanda di rimborso dei BFP formulata dal ricorrente, nel prendere atto che il ricorrente non ha invece formulato domande risarcitorie, il Collegio osserva incidentalmente che questo Arbitro sarebbe tuttavia incompetente *ratione temporis* rispetto a eventuali domande d'indennizzo fondate sull'allegata violazione da parte della resistente della normativa di trasparenza e sull'inottemperanza al dovere di informazione in sede di emissione di BFP in relazione ai casi in cui questi siano stati sottoscritti prima dell'anno 2009 (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE